

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 23/07/2015

OGGETTO: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'“Imposta Unica Comunale” (IUC) – Componente TARI.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventitre** del mese di **luglio**, alle ore **19,00** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione ai sensi della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione; sono presenti i Signori:

N. ORD.	Consiglieri		Pres.	Ass.
1	NOBILE	GIUSEPPE	P	
2	VACCARO	SANTINA	P	
3	IUDICELLO	MARIA	P	
4	ORESTE	GIUSEPPINA	P	
5	IUDICELLO	ROSARIA	P	
6	PATTI	SILVANA	P	
7	PLATIA	PAOLA	P	
8	ALBERTI	PLACIDO	P	
9	CICERO	ANTONELLA	P	
10	IUDICELLO	LIBORIO	P	
11	D'ANGELO	VINCENZO MARIO	P	
12	STIMOLO	SOCCORSO		A

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti n. 1 Presenti n. 11

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, l'Avv. Giuseppe Nobile;
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Giuseppe Nigrone;

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Arch. Giuseppe Franco e l'Assessore Fedele Andrea Nicolosi;

Vengono nominati scrutatori i consiglieri Oreste G., Cicero A. e Iudicello Rosaria.

Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 11 Consiglieri su 12 Consiglieri assegnati ed in carica, e riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 39 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essere legale il numero degli intervenuti per poter deliberare dichiara aperta la seduta e ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta indicata in oggetto.

Comune di Castel di Lucio – Deliberazione di C.C. n. 13 del 23/07/2015

Proposta di deliberazione consiliare allegata.

Il Presidente precisa che, l'Amministrazione Comunale in questo primo anno ha potuto verificare delle criticità sorte nel corso dei lavori da parte degli uffici e anche per apportare delle modifiche al Regolamento che porterebbero dei benefici alla collettività.

Il 15 luglio 2015 ha ultimato i lavori la Commissione permanente per l'esame dei Regolamenti, dopo due sedute tenutesi sia il 12/06/2015 che il 03/07/2015, di cui si allega verbale, alla lettera "A1".

Il Presidente continua il suo intervento illustrando analiticamente il contenuto della proposta, che riguardano modifiche, che comportano delle agevolazioni per la collettività.

Procede ad illustrare, quanto accaduto in Commissione, sia con gli orientamenti favorevoli o meno dei due gruppi consiliari sulle modifiche avanzate dall'Amministrazione Comunale e riportate nel verbale del 15 luglio 2015.

Il Presidente procede alla lettura dell'emendamento, presentato dal capo gruppo di maggioranza con nota prot. 4335 del 23/07/2015, il quale comporta delle ulteriori modifiche all'art. 69 del Regolamento IUC – componente TARI sottoposto all'attenzione stasera di questo Consiglio Comunale, allegato "B", per farne parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio che il gruppo consiliare di maggioranza ritiene valide tutte le modifiche proposte dall'Amministrazione Comunale.

Il Sindaco, ottenuta la parola, chiarisce che le agevolazioni e riduzioni proposte dall'Amministrazione Comunale sono il frutto dell'attenzione maturata in questo primo anno di vita nell'applicazione del regolamento e pertanto, dopo aver attenzionato le ripercussioni che le stesse agevolazioni comportano sul piano finanziario, è sembrato opportuno proporle al Consiglio Comunale, per far sì che i beneficiari finali possano essere i cittadini che li hanno fatto presenti nel corso di questo anno, ponendo attenzione per le attività produttive.

Il consigliere Patti Silvana, chiesta ed ottenuta la parola, da lettura del suo intervento, giusto all'allegato lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Continua il suo intervento, facendo presente il proprio rammarico per l'emendamento presentato stasera in Consiglio Comunale dal gruppo di maggioranza e si lamenta che in aula non sono presenti sia il Responsabile dell'Area Finanziaria che il Revisore dei Conti. Allora chiede, al Segretario Comunale come comportarsi. Il Segretario Comunale fa presente che per l'Area Finanziaria il problema non sussiste, perché lo stesso parere può essere espresso dal Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile dell'Area Contabile, ma si ritiene necessaria la presenza in aula del Revisore dei Conti per l'emissione del suo parere ad ogni eventuale modifica da apportare stasera.

I gruppi consiliari alle ore 19,55, stabiliscono unanimemente di sospendere la seduta per 15 minuti, per stabilire come comportarsi sulle modifiche da apportare al precedente Regolamento IUC –

componente TARI. Alle ore 21,00 riprendono i lavori consiliari, dopo aver deciso durante la sospensione dei lavori di non tener conto dell'emendamento presentato dal capo gruppo di maggioranza, che pertanto non viene neanche sottoposto alla votazione e il revisore dei conti contattato per le vie brevi ha fatto pervenire il nuovo parere allegato "D", per farne parte integrante e sostanziale del presente atto.

Presenti in aula n. 11 consiglieri.

Dopodiché si passa alla votazione delle modifiche agli articoli del Regolamento IUC – componente TARI, proposte dall'Amministrazione Comunale, sottoposte all'esame e riformulate definitivamente dalla Commissione, giusto verbale del 15/07/2015:

- **art. 51:**

voti favorevoli 7

voti contrari 4 (Patti Silvana, Platia Paola, Cicero Antonella e Iudicello Liborio)

- **art. 53 comma 4:**

si approva ad unanimità.

- **art. 59 comma 4 - soppresso:**

si approva ad unanimità.

- **art. 65 comma 1 lett. a:**

si approva ad unanimità.

- **art. 65 comma 1 lett. b:**

si approva ad unanimità.

- **art. 65 comma 1 lett. d:**

voti favorevoli 7

voti contrari 4 (Patti Silvana, Platia Paola, Cicero Antonella e Iudicello Liborio)

- **art. 68:**

si approva ad unanimità.

- **art. 69 comma 1 lett. a:**

si approva ad unanimità.

- **art. 69 comma 1 lett. b:**

si approva ad unanimità.

- **art. 69 comma 1 lett. c:**

si approva ad unanimità.

- **art. 69 comma 1 lett. d, e, f, g:**

si approva ad unanimità.

- **art. 69 comma 1 bis:**

voti favorevoli 7

voti contrari 4 (Patti Silvana, Platia Paola, Cicero Antonella e Iudicello Liborio)

- **Nell'art. 69** restano immutati i **commi 2, 3, 4, 5**, così come stabilito nel verbale della Commissione, pertanto, **non viene accolta la modifica proposta dall'Amministrazione al comma 3.**

Si approva ad unanimità.

- **art. 75:**

Si approva ad unanimità.

- **art. 76:**

si approva ad unanimità.

Dopodiché, le modifiche apportate al Regolamento IUC- componente TARI, così come esitate singolarmente, vengono sottoposte a votazione nella loro interezza.

Favorevoli 7, contrari 4 (Patti Silvana, Platia Paola, Cicero Antonella e Iudicello Liborio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto che la predetta proposta è munita dei pareri e delle attestazioni prescritte dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, espressi favorevolmente dai responsabili degli uffici competenti ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Revisore unico dei conti in data 19/07/2015 allegato "E" e 23/07/2015 allegato "D";

Visto il Regolamento così come predisposto;

Constatato l'esito della votazione testé proclamata dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera, con le ulteriori modifiche apportate dalla Commissione competente giusto verbale del 15/07/2015, avente ad oggetto "**Modifica al Regolamento per la disciplina dell' "Imposta Unica Comunale" (IUC) – Componente TARI**", allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa e al verbale della Commissione, ed il seguente dispositivo:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) di approvare le modifiche al Regolamento, così come sottoposte a votazione stasera, per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI, che allegate al presente ne sono parte integrante e sostanziale;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento, con i relativi allegati, al Ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 4) di deliberare l'immediata eseguibilità della presente, vista l'urgenza dell'atto, con voti favorevoli 7, contrari 4 (Patti Silvana, Platia Paola, Cicero Antonella e Iudicello Liborio).

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. competente ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana nei rispettivi termini di gg. 60 e 120.

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

PROVINCIA MESSINA

PARERI

Ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990 n.142, recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991 n.48, modificato dall'art.12 comma 1 della L.R.30/2000, e attestazione della copertura finanziaria art.13 L.R. n.44/91.


SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal ^{VICE} SINDACO

**OGGETTO: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"-
Componente TARI.**

IL PROPONENTE

~~Giuseppe Franco~~




AREA CONTABILE

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Li 15-07-2015

Il Responsabile dell'Area Contabile
(Dott.ssa M.G. Oieni)



UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere

Ai sensi dell'art.55 della legge 142/1990, recepito dalla L.R. n.ro 48/91 e art.13 L.R. n.44/91, **SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA** come segue:

CAP./INTERVENTO.....

Somma.....

Impegnare con la presente.....

Differenza.....

Li.....

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(dott.ssa M.G. Oieni)

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" - COMPONENTE TARI.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento IUC;

Ravvisato che si rende necessario approvare delle modifiche al regolamento IUC, componente TARI, attualmente in vigore;

Visto l'allegato "A" nel quale sono riportate le modifiche al Regolamento IUC - componente TARI, allegato alla presente proposta, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso dalla Commissione Permanente per l'esame dei Regolamenti nel corso della seduta del 15 Luglio 2015 ;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 12 maggio 2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;


Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) Di approvare l'allegato "A" modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) componente TARI, con gli articoli soggetti a modifica;
- 2) Dare atto che, per effetto delle modifiche di cui all'allegato "A", evidenziate in "grassetto", il regolamento IUC - componente TARI, risulta modificato come descritto nel medesimo allegato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) Di trasmettere, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, la deliberazione e copia del regolamento modificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 4) Di chiedere l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

VICE
IL SINDACO


**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE "IUC" - COMPONENTE TARI**

Art. 51

**ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO
SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 45, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizioni che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
UFFICI E STUDI PROFESSIONALI	10%
MACELLERIE	30%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	40%
GOMMISTI	40%
ATTIVITA' INDUSTRIALE CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	40%
ATTIVITA' DI MARMISTA E LAVORAZIONE SIMILARI (SOLO AREA COPERTA DI LAVORAZIONE)	25%
ATTIVITA' DI IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	30%
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	10%

ATTIVITA' DI RISTORAZIONE	20%
MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA E AUTORIMESSE	50%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 1. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (Catalogo Europeo dei rifiuti);
 - comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (formulari e fatture

Art. 53

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di mt. 1,50, **dei balconi e delle terrazze.**
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 59

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf - badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore

- all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 1 unità.
 4. **Soppresso**
 5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.
 6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 76 comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 65

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. unità immobiliari tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato discontinuo, da persone che non risiedono nel comune, per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare a condizione che non siano locate: riduzione del 30%;
 - b. unità immobiliari occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero a condizione che non siano locate: riduzione del 30%;
 - c. abitazioni diverse dalla principale, le cantine, le autorimesse e gli altri luoghi di deposito, purchè non costituenti pertinenze dell'abitazione principale, tenuta a disposizione dei residenti nel comune a condizione che non siano locate: riduzione del 30%;
 - d. **utenze non domestiche ovvero magazzini senza vendita diretta e autorimesse utilizzate per il deposito mezzi, riduzione del 50% della parte variabile, in quanto sussiste una minore capacità di produzione di rifiuti.**
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 68

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. **Il tributo è ridotto**, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, purchè di fatto non servita dalla raccolta.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 71

Art. 69

AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. Unità immobiliare abitate da famiglie con contesto socio-economico disagiato:
 - con ISEE pari o inferiore ad € 5.000,00 - riduzione del 30%;
 - con ISEE da € 5.001,00 ad € 7.500,00 - riduzione del 20%.
 - b. Famiglie con portatori di handicap riconosciuto dalla Legge 104/92 art. 3 comma 3, con un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a € 9.000,00, riduzione del 20%.
 - c. Unità immobiliari adibite ad uso di attività commerciali, artigianali: riduzione del 50%.
 - d. **Unità immobiliare costituente prima casa e pertinenza la cui superficie sia pari o superiore a 150 mq i cui occupanti non siano superiori a 1 unità: riduzione del 30%.**
 - e. **Unità immobiliare costituente prima casa e pertinenza la cui superficie sia pari o superiore a 250 mq i cui occupanti non siano superiori a 2 unità: riduzione del 30%.**
 - f. **Unità immobiliare costituente prima casa e pertinenza la cui superficie sia pari o superiore a 350 mq i cui occupanti non siano superiori a 3 unità: riduzione del 30%.**
 - g. **Unità immobiliari adibite a studi professionali: riduzione del 25%.**
2. Al fine di poter usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1° lett. a) b), gli aventi diritto devono presentare presso il protocollo generale di questo Comune specifica richiesta, corredata da documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, entro il termine indicato annualmente in apposito avviso pubblico predisposto dall'Area Economico-finanziaria.
3. **Per le unità immobiliari adibite ad uso di attività turistiche-ricettive e stagionali il tributo sarà pagato in relazione ai giorni effettivi di apertura. I contribuenti interessati dovranno presentare entro il 31 di marzo una dichiarazione dove vengono previsti i giorni di apertura dell'attività ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo una dichiarazione con gli effettivi giorni di attività svolta nell'anno precedente.**
4. Le agevolazioni di cui al comma 1 e 3 sono alternative non cumulabili tra loro, iscritte in bilancio e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e saranno concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
5. Qualora le risorse disponibili in bilancio non saranno sufficienti a garantire tutti gli aventi diritto la prevista riduzione, l'agevolazione verrà garantita in misura ridotta a tutti gli aventi diritto con la medesima riduzione percentuale sino ad esaurimento delle risorse.
6. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 24.

Art. 75

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente

comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. **Soppresso**
8. **Si applica il ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.**

Art. 76

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.
2. **Il Consiglio Comunale stabilisce con apposito atto deliberativo il numero e le scadenze di pagamento del tributo.**
3. **La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.**
4. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato (F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 75, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
6. Su richiesta documentata potranno essere concesse rateizzazioni o dilazioni dei pagamenti.
7. Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate, sia in diminuzione che in aumento, sugli importi dovuti nell'anno successivo.

Allegato n° 1 A n° seduta consiliare
del 23/07/2015 delibera n° 23/2015

VERBALE COMMISSIONE PERMANENTE PER L'ESAME DEI REGOLAMENTI

Il giorno 15 del mese di luglio dell'anno 2015 si è riunita alle 16,00 la Commissione permanente per l'esame dei regolamenti in prosecuzione alle sedute del 12.06.2015 e del 07.07.2015 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Esame modifiche al Regolamento Comunale IUC, componente TARI.

Sono presenti il Presidente del Consiglio Dott. Giuseppe Nobile, il consigliere del gruppo consiliare "Continuiamo per il bene comune" Dott. Soccorso Stimolo e il consigliere del gruppo consiliare "Impegno Civico" Patti Silvana, membri supplenti.

Si dà lettura degli articoli 51, 53, 59, 65, 68, 69, 75 e 76 del regolamento comunale IUC che riguardano il tributo TARI.

Per quanto riguarda **l'articolo 51** la modifica riguarda l'inserimento *ex novo* nella tabella delle attività produttive di rifiuti speciali che beneficiano di riduzione della superficie tassata della categoria "attività di ristorazione" con percentuale di riduzione fissata al 20% che sostituisce la categoria Alimentari e non.

La modifica viene condivisa all'unanimità.

Inoltre, viene proposto l'aumento delle percentuali di riduzione a favore delle attività di "Falegnameria" al 50% e di "magazzini senza vendita diretta e autorimessa" al 50%.

La modifica non viene condivisa dal membro del gruppo "Impegno civico".

Per quanto riguarda **l'articolo 53** la modifica riguarda il comma 4° con l'inserimento nella esclusione delle superfici tassabili di balconi e terrazze.

I presenti dichiarano di essere d'accordo alla modifica.

Per quanto riguarda **l'articolo 59** viene soppresso il comma 4°.

I presenti dichiarano di essere d'accordo alla modifica.

Per quanto riguarda **l'articolo 65** le modifiche riguardano:

- la lettera a) del comma 1° la riduzione prevista per i residenti in altro comune sempre in Italia passa al 30%;
 - la lettera b) che prescrive riduzione a favore dei residenti all'estero in applicazione dell'art. 9bis del d.l. n. 47 del 28.03.2014 a 2/3 della tassa applicata ad una sola abitazione principale posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE a condizioni che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- Le due modifiche vengono approvate dalla commissione all'unanimità.

Per quanto riguarda l'inserimento *ex novo* della lettera d) riguardante i magazzini senza vendita diretta ed autorimesse utilizzate esclusivamente per il ricovero di automezzi con riduzione al 50% della parte variabile del tributo, per effetto di una

minore capacità di produzione di rifiuti, il membro del gruppo consiliare Impegno civico manifesta la propria contrarietà in quanto può venir meno il rispetto dell'equità tra i contribuenti, mentre si dichiarano d'accordo gli altri due membri.

Per quanto riguarda **l'articolo 68** la modifica attiene ad una riformulazione letterale del testo che non modifica la sostanza della prescrizione.

Tutti i presenti sono d'accordo.

Per quanto riguarda **l'articolo 69**.

I presenti propongono di accorpate le agevolazioni di cui alla lettera a) prevedendo una agevolazione al 30% a favore dei nuclei familiari con ISEE fino a €. 10.632,94.

Per quanto riguarda le famiglie con portatore di handicap viene solo aumentata la percentuale di agevolazione al 30%.

Alla lettera c) l'agevolazione viene fissata al 50%.

Vengono aggiunte le lettere d), e) f) e g).

Sulle suddette modifiche tutti i presenti sono d'accordo

La modifica proposta dall'amministrazione al comma 2° viene rigettata con il mantenimento della prescrizione regolamentare in atto vigente

L'amministrazione propone di inserire una nuova agevolazione non cumulabile con le precedenti indicate al comma 1° e riferita alle attività turistico-ricettive e stagionali.

I presenti manifestano la loro contrarietà anche se con profili diversi.

Il membro del gruppo impegno civico è contrario e chiede di confermare i commi 2, 3, 4, e 5 del vigente regolamento.

Mentre i due consiglieri appartenenti al gruppo Continuiamo per il bene comune propongono di inserire il comma 1bis : *Per le unità immobiliari adibite ad uso di attività turistico-ricettive e attività di ristorazione il tributo verrà calcolato o sui giorni indicati nella richiesta di autorizzazione all'apertura o, sul numero dei giorni effettivi di apertura che verrà comunicato entro il 31 gennaio dell'anno di imposta successivo, con un minimo di novanta giorni per anno solare.*

Il comma 2° dovrà essere modificato precisando : *le agevolazioni di cui ai commi precedenti....*

Le modifiche agli **articoli 75 e 76** riguardano l'armonizzazione del regolamento alla normativa vigente.


I presenti si dichiarano d'accordo.

Avendo esaminate tutte le modifiche proposte la seduta di commissione viene chiusa alle ore 17.50.


LCS

Nobile Giuseppe

Stimolo Soccorso



Patti Silvana



Allegato "B" seduta consiglio del 23/07/15
delibere n° 13/2015

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento IUC;

Vista la proposta di modifica al regolamento IUC componente TARI proposta dall'amministrazione;

Visti i pareri espressi sulle suddette modifiche da parte della Commissione Permanente per l'esame dei regolamenti espresso nella seduta del 15.07.2015;


SI PROPONE

Di modificare l'art. 69 del regolamento IUC vigente inserendo il comma 1bis avente il seguente contenuto:

"Per le unità immobiliari adibite ad attività turistico-ricettive e attività di ristorazione il tributo verrà calcolato o sui giorni indicati nella richiesta di autorizzazione all'apertura o, sul numero dei giorni effettivi di apertura che verrà comunicato entro il 31 gennaio dell'anno di imposta successivo, con un minimo di novanta giorni per anno solare".

Seguono i commi 2, 3, 4 e 5.

Stimolo Soccorso
Capo gruppo di maggioranza



Comune di CASTEL DI LUCIO Prov. Messina
23 LUG. 2015
Prot. n. 4335

Non è stato neanche
votato, non si
tenge conto -

u.c.u. sedute consiliare del 23/07/2015
delibera n. 13/2015
Allegato

Ad un anno dall'approvazione del regolamento I.U.C., siamo chiamati dall'Amministrazione Comunale ad apportarvi delle modifiche.

Nella fase di regolamentazione della Tariffa sui Rifiuti, nel 2013 TARES, in sede di commissione noi del gruppo "Impegno Civico" proponemmo di inserire le agevolazioni per le fasce più deboli e per il settore commerciale e artigianale, settori particolarmente colpiti dalla perdurante crisi economica.

Allora, dopo un serrato confronto riuscimmo a trovare, con il gruppo di maggioranza (inizialmente contrario), un punto d'incontro.

Oggi, con soddisfazione e gratificazione politica, prendiamo atto che l'amministrazione comunale propone di aumentare le agevolazioni per le categorie di cui sopra.

Con l'aggiunta, cosa per noi non secondaria, di vedere eliminata l'incomprensibile differenziazione basata su pochi decimali di ISEE.

Infatti, unanimemente, la commissione ha stabilito un solo parametro: RIDUZIONE DEL 30% PER LE FAMIGLIE CON ISEE INFERIORE O PARI A 10.632,94 EURO.

Di contro, non abbiamo sottoscritto alcune proposte che secondo noi non rispondono al principio di **EQUITÀ e UGUAGLIANZA.**

Abbiamo chiesto, preliminarmente, una relazione da parte del responsabile di area, dalla quale poter meglio comprendere le motivazioni di alcune specifiche proposte emendative.

Ad un anno dall'approvazione del regolamento I.U.C. cosa è cambiato?

Più che una risposta convincente, abbiamo individuato la volontà del proponente di regolamentare singole attività.

Non entrando nel merito, in presenza di casi del genere, sarebbe auspicabile non risolverli attraverso un regolamento, bensì, se ricorrono le condizioni di disagio economico, attraverso provvedimenti amministrativi contingenti.

Pertanto, qualora nel corso del dibattito non saranno apportate modifiche significative alla proposta originaria, il nostro voto finale sarà contrario.

Silvano Patti
Antonio Patti
Antonella Patti
H. Patti

Allegato "D" redatto consigliere del 23/07/2015
delibera n° 13/2015

Comune di Castel di Lucio
Provincia di Messina

Oggetto: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" –
Componente TARI

La sottoscritta Dott.ssa Santa Vaccaro, Revisore Unico dei Conti del Comune di Castel Di
Lucio (Me), esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale viene disposto di
approvare la modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" –
Componente TARI

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 212/2000;
- il D.Lgs. n. 446/1997;
- la Legge n. 448/2001;
- la Legge n. 147/2013;
- la deliberazione del C.C. n. 14 del 31/07/2014;
- il D.M. 12/05/2015;
- il verbale redatto e sottoscritto in data 15/07/2015 dalla Commissione Permanente per
l'Esame dei Regolamenti;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile

esprime

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto, e parere FAVOREVOLE per
quanto riguarda la lettera b) del comma 1 dell'art 65, le lettere a) e b) del comma 1 dell'art.69 e
l'aggiunzione del comma 1bis dell' art.69 così come proposto dal verbale della commissione
permanente per l'esame dei regolamenti del 15/07/2015.

Palermo, 23/07/2015

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Santa Vaccaro

Santa Vaccaro

Allegato "E" delibere Consiglio Comunale
n° 13/2015;

Comune di Castel di Lucio
Provincia di Messina

Oggetto: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" –
Componente TARI

La sottoscritta Dott.ssa Santa Vaccaro, Revisore Unico dei Conti del Comune di Castel Di
Lucio (Me), esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale viene disposto di
approvare la modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" –
Componente TARI

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 212/2000;
- il D.Lgs. n. 446/1997;
- la Legge n. 448/2001;
- la Legge n. 147/2013;
- la deliberazione del C.C. n. 14 del 31/07/2014;
- il D.M. 12/05/2015;
- il verbale redatto e sottoscritto in data 15/07/2015 dalla Commissione Permanente per
l'Esame dei Regolamenti;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili;

esprime

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Palermo, 19/07/2015

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Santa Vaccaro

Santa Vaccaro

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
F.to G.Nobile

Il Consigliere Anziano
F.to S.Vaccaro

Il Segretario Comunale
F.to A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune il 28.07.2015

Li 28.07.2015

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

non è soggetta a controllo, come chiarito con circolare dell'Ass.to Reg.le EE.LL. 24/03/2003, pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 28.07.2015

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23-07-2015

dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44

è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li _____

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

A T T E S T A T O P U B B L I C A Z I O N E

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale e all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ col n. _____ del reg. delle pubblicazioni.

Li _____

Il responsabile della pubblicazione

Il Messo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ dal _____, come previsto dall'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del messo comunale e del Responsabile della pubblicazione albo on line.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone